Giustificazione guerra e

Valore giuridico della pace: interdipendenza

Ora nessuno stato, per quanto potente, può definirsi indipendente in fatto di risorse, di processi economici, di sapere tecnologico, di gestione del proprio territorio. In tal modo il principio di eguaglianza degli stati assume una dimensione ben più realistica di quella meramente formale. Se è vero che ogni stato è giudice della propria sicurezza nazionale, è altresì vero che solo la comunità internazionale è giudice della sicurezza internazionale e del rispetto dei diritti in qualsiasi parte del mondo. Per questo non accetto la tesi per cui i singoli stati hanno il diritto naturale di agire dei valori dell'ordine pubblico internazionale.

Se c'è un diritto dell'interdipendenza, le decisioni e le azioni devono essere comuni. Tra l'altro questa tesi è molto vicina alla concezione di Giovanni Gentile, che vede nella difesa dell'interesse nazionale non già un atto egoistico, ma un'affermazione doverosa del valore universale dello spirito.

Un altro elemento da considerare riguarda il modo in cui oggi si pone il valore giuridico della pace. Possiamo ritenere che la pace sia il fine prioritario della comunità internazionale, così come il principio personalistico, quello democratico e quello lavoristico sono i fini prioritari della Costituzione italiana. L'ordinamento internazionale si presenta da sempre in linea di principio come un ordine della pace. Ma questa pace come fine dell'ordinamento internazionale non sempre è stata intesa allo stesso modo.

Dobbiamo subito notare che il valore della pace internazionale non può più essere concepito come meramente negativo, cioè come semplice assenza della guerra. É significativo che oggi si ritorni a parlare della «guerra giusta», poiché una pace può essere detta

«giusta» non semplicemente per assenza di guerra, deve poter esercitare mezzi «giusti» per difenderla e tali se proporzionati al fine. Infatti, la priorità dei diritti, ridefinisce il principio di "non ingerenza" fondandolo sui diritti del popolo piuttosto che su quelli della sovranità dello stato e trasforma il principio di autodeterminazione ritenendolo necessario per l'eliminazione della ingiustizia sociale e lo sviluppo di istituzioni giuste.

La teoria moderna della **guerra giusta** fa riferimento a tre parametri fondamentali: **1**. quello della giustificazione (*iusta causa),* **2***.* quello del soggetto decisore (*legitima auctoritas*) e **3**. quello del modo di attuazione (*iusto modo*). Il criterio della *recta intentio,* enunciato da **Tommaso d'Aquino** è stato progressivamente dimenticato negli sviluppi successivi della teoria che ha giustificato la guerra se di difesa in quanto (come l'autodifesa privata) è volta a proteggere i beni dello Stato, a ottenere il pagamento di un debito o punire i crimini di un nemico pubblico.

Nel pensiero moderno si è smarrita non solo l'originaria giustificazione agostiniana della guerra come difesa del debole, ma anche il principio di discriminazione tra combattenti e non combattenti, ed anche il principio di proporzionalità tra i fini e gli effetti dei mezzi impiegati. Sono ipotizzabili guerre giuste, ma non sono realizzabili senza diventare ingiuste.

In conclusione,

mentre si deve ribadire che la difesa dei diritti umani elementari è una giusta causa di guerra, non si può dire che nel diritto internazionale attuale esista quell'autorità internazionale legittimata a deciderla e ad attuarla e che in generale si possano porre in essere attività belliche senza per ciò stesso violare diritti umani, per non parlare della *recta intentio* che è spesso sinistramente accompagnata

da intenzioni oblique. La protezione dei diritti umani è una giusta causa di guerra, ma la guerra non è un giusto mezzo di protezione dei diritti umani.